

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, (nel seguito *TUA*);

VISTO in particolare, l'articolo 26 del TUA:

- comma 1, nel quale è previsto che il gas naturale è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote previste per le diverse destinazioni d'uso di cui all'allegato I al TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali;
- comma 7, lettere a) e b), nel quale sono identificati quali soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, rispettivamente, i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali (nel seguito *venditori*) e i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto (nel seguito *acquirenti per uso proprio*);
- comma 13, nel quale è, tra l'altro, previsto che l'accertamento dell'accisa dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito di imposta;
- comma 14, nel quale è previsto che i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale (nel seguito *distributori*) sono tenuti a rilevare i dati relativi al gas naturale trasportato nelle proprie stazioni di misura. I medesimi soggetti sono, altresì, tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato (nel seguito *utenti della distribuzione*);

VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è previsto che, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano, tra l'altro, fissati:

- a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA;

IL DIRETTORE GENERALE

b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati previsti dall'articolo 26, comma 7, lettera a), del TUA trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

VISTO l'articolo 130, comma 1, lettera e) del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATO che i sopra definiti distributori, sono le imprese distributrici del gas e le imprese di trasporto, rispettivamente, per le reti di gasdotti e per le infrastrutture per il vettoriamento che esercitano;

CONSIDERATO che il gas naturale è consegnato dai predetti distributori agli utenti della distribuzione presso punti di riconsegna (nel seguito *PDR*), univocamente identificati, muniti di sistemi di misura dei quantitativi consegnati e che, per la prestazione del predetto servizio, gli utenti sono tenuti a concludere un apposito contratto con i distributori;

CONSIDERATO che i venditori e gli acquirenti per uso proprio sono inclusi tra gli utenti della distribuzione e che i predetti acquirenti sono consumatori finali del gas naturale;

CONSIDERATO che i quantitativi di gas naturale consegnato agli utenti della distribuzione nei *PDR* ubicati presso consumatori finali sono contestualmente forniti a questi ultimi e rilevati, al momento della fornitura, tramite i sistemi di misura installati presso i medesimi *PDR*;

CONSIDERATO che la disponibilità dei dati sui quantitativi di gas naturale consegnato agli utenti della distribuzione e forniti presso i *PDR* dei consumatori finali possono favorire l'individuazione di fenomeni di evasione fiscale, fermo restando che l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali di cui al predetto art.26, comma 13 del TUA;

CONSIDERATA la necessità di potenziare gli strumenti di vigilanza fiscale nel settore del gas naturale mediante l'invio, in modalità telematica, con cadenza mensile dei dati sui quantitativi di gas naturale rispettivamente, forniti dai distributori ai consumatori finali ovvero a questi ultimi fatturati dai venditori;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei distributori

1. I distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
2. Qualora il distributore sia soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del TUA ovvero effettui il servizio di *default*, i dati del comma 1 sono relativi anche distintamente ai quantitativi impiegati dal medesimo distributore per il vettoriamento ovvero dallo stesso forniti ai consumatori finali nell'ambito del predetto servizio.
3. I dati sul quantitativo di gas naturale consegnato sono quelli rilevati dai misuratori installati nei PDR ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misura e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il tracciato record di cui all'allegato 1 alla presente determinazione.
5. I distributori titolari di più codici ditta effettuano un'unica comunicazione per il gas fornito sul territorio nazionale, utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale. Qualora il distributore non ne sia già in possesso, tale Ufficio rilascia il codice constatato l'avvenuto censimento del distributore presso altri Uffici delle dogane ai sensi dell'articolo 26, comma 14, del TUA.
6. Nella comunicazione il distributore è identificato tramite il codice ditta di cui al comma 5 e la partita IVA associata a tale codice mentre ciascun utente del servizio di distribuzione è identificato tramite la partita IVA fornita al distributore nel relativo contratto di servizio.

ARTICOLO 2

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei venditori

1. I venditori che fatturano ai consumatori finali il gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100), presentano mensilmente, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fatturato nel mese con l'indicazione del numero di PDR a cui le fatture emesse si riferiscono.
2. I dati di cui al comma 1 sono presentati anche con la suddivisione relativa alle destinazioni d'uso identificate nei quadri E e G della dichiarazione annuale di cui all'art.26, comma 13 del TUA.
3. I dati di cui al comma 1, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, utilizzando i predetti quadri della dichiarazione.
4. Nella comunicazione il venditore è identificato tramite il proprio codice di accisa e la propria partita IVA.

ARTICOLO 3

Decorrenza dell'obbligo e disposizioni finali e transitorie

1. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet i tracciati record necessari per l'invio telematico delle comunicazioni previste dalla presente determinazione.
2. I distributori e i venditori effettuano il primo invio dei dati di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 entro il 1° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dei predetti tracciati record e, comunque, non prima del 1° settembre 2021.
3. In prima applicazione dell'obbligo reso efficace secondo la modalità di cui al comma 2, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 3, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
4. Le comunicazioni previste dalla presente determinazione sono firmate dal rappresentante legale del soggetto obbligato ovvero da altro soggetto che il predetto rappresentante legale abbia delegato all'invio con procura scritta, consegnata all'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

IL DIRETTORE GENERALE

5. Sono fatte salve le autorizzazioni alla firma già rilasciate per l'invio delle dichiarazioni di consumo del gas naturale.
6. Con successive determinazioni sono stabiliti tempi e modalità per l'invio dei dati per i distributori ed i venditori del gas naturale liquefatto (NC 2711 11 00).

Marcello Minenna



ALLEGATO 1

DATI SUL DISTRIBUTORE			
Denominazione Distributore			
Codice ditta Distributore			
Partita IVA Distributore			
Mese di riferimento		Anno di riferimento	
DATI SUGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE			
Ragione Sociale	Partita IVA	Numero di PDR di consumatori finali serviti	Quantità fornita [smc]
Utente 1			
Utente 2			
.....			
.....			
Utente i-esimo			
DATA		FIRMA	